

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33339 Anno 2021

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udiienza: 07/07/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marino Raffaele, nato a Napoli il 10/7/1949,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 12/10/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare, di affidamento in prova e di ammissione al regime di semilibertà proposte nell'interesse di Raffaele Marino, detenuto in espiazione della pena di 9 anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4/7/2014, definitiva il 11/5/2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 416-*bis*, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., 9, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, 7, d.l. n. 152 del 1991. Secondo il Collegio, infatti, lo stato di salute del detenuto non presentava, al momento, particolari criticità e poteva essere gestito nel Presidio Ospedaliero attrezzato dell'Amministrazione penitenziaria. Quanto alle domande di



affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, esse non potevano trovare accogliamento alla luce della gravità del delitto per cui è condanna, del fine pena non prossimo e della necessità di sperimentare ulteriormente la condotta carceraria e l'adesione al programma trattamentale, al fine di accertare il perdurare dell'inesistenza del rischio di ripristino dei rapporti con la criminalità organizzata.

2. Marino ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimo Vetrano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., nonché la mancanza della motivazione in quanto apparente. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che nel decidere sull'istanza di detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. c) e d), Ord. pen., pienamente ammissibile in ragione dell'inesigibilità della collaborazione nonché l'inesistenza di legami attuali con la criminalità organizzata ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, e 58-ter, Ord. pen., attestate dal medesimo Tribunale con ordinanza del 16/9/2019, il Collegio partenopeo, anziché prendere atto che le patologie da cui Marino è affetto comportano la necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, avrebbe motivato il rigetto con il fatto che la infermità del detenuto non fosse grave e che la prognosi non fosse infausta *quoad vitam* a breve scadenza, confondendo i presupposti della detenzione domiciliare con quelli del differimento. Quanto, poi, alle domande di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, il Tribunale le avrebbe rigettate entrambe con un'unica motivazione, a dispetto della diversità dei presupposti per ciascuna di esse. Inoltre, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato che: la sentenza di condanna è riferita ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di violazione legge armi risalenti agli anni '93-'94; Marino non ha alcun carico pendente e che egli, all'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, si costituiva tempestivamente presso un istituto di detenzione; il Tribunale delle misure di prevenzione con provvedimento del 2016 non applicava alcuna misura per assenza di pericolosità sociale; la relazione comportamentale esprimeva un giudizio positivo sulla prognosi di rieducazione; il Magistrato di sorveglianza avrebbe concesso reiteratamente il beneficio della liberazione anticipata.

3. In data 20/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente occorre rilevare che secondo quanto dedotto dalla difesa del detenuto, allegata all'odierno ricorso, con ordinanza in data 16/9/2019, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha riconosciuto l'inesigibilità della collaborazione di Marino e l'assenza di attuali collegamenti con la giustizia, circostanza confermata dallo stesso provvedimento impugnato laddove esso precisa che rispetto alle istanze di misura alternativa (dalle due ipotesi di detenzione domiciliare oggetto dell'istanza originaria, all'affidamento in prova al servizio sociale, sino alla semilibertà) non si pongono problemi di ammissibilità.

3. Tanto premesso, va ricordato che l'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. contempla, per quanto di interesse in questa sede, due ipotesi, rispettivamente disciplinate dalle lett. c) e d), che ricorrono nel caso «di condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» ovvero di «persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente».

Secondo la giurisprudenza di legittimità, mentre il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica presuppone che, a causa della natura dell'infermità e della prognosi infausta *quoad vitam* a breve scadenza, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti o appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, viceversa, nel caso in cui le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali, può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen. (Sez. 1, n. 28555 del 18/6/2008, Graziano, Rv. 240602 - 01; Sez. 1, n. 45758 del 14/11/2007, De Witt, Rv. 238140 - 01; Sez. 1, n. 5715 del 19/10/1999, Di Girolamo, Rv. 214419 - 01). Tale misura, quindi, può essere disposta, in favore del condannato che versa in condizioni di salute che non devono necessariamente consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità fisico-psichica del condannato, caratterizzate da un elevato grado di intensità e idonee a rendere ancora più afflittiva l'espiazione della pena in Istituto (Sez. 1, n. 1989 del 13/7/1990, Bonifazi, Rv. 184904), sempre che il condannato, malgrado il suo stato di salute, sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e presenti un livello

di pericolosità sociale che faccia ritenere ancora necessario un controllo da parte dello Stato (tra le altre, Sez. 1, n. 4750 del 14/1/2011, Tinelli, Rv. 249794).

La misura contemplata dalla lett. d) dell'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen., presuppone, invece, la sussistenza di un duplice requisito: da un lato, la situazione di soggetto ultrasessantenne del condannato; dall'altro, la condizione di «inabilità» anche solo parziale. Quest'ultima nozione deve essere riferita non già all'eventuale inattitudine allo svolgimento di attività lavorative, bensì a una condizione di decadimento delle condizioni psico-fisiche della persona di carattere non temporaneo, tale da incidere sulla concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidiana, limitando apprezzabilmente la vita sociale e di relazione (Sez. 1, n. 16183 del 12/2/2001, Sez. 1, n. 16183 del 12/2/2001, Passafini, Rv. 218640 - 01), con esclusione dei casi in cui il soggetto sia affetto soltanto da patologie psichiatriche (Sez. 1, n. 4406 del 21/11/1991, dep. 1992, Bellitto, in motivazione). Dunque, deve escludersi che tale condizione postuli una situazione di incompatibilità assoluta con la detenzione (Corte cost., 16 maggio 1996, n. 165) e, al contempo, renda necessario che il condannato abbia bisogno di un rapporto costante con i presidi sanitari territoriali. Invero, la *ratio* della disposizione è quella di favorire la de-carcerazione dei condannati a pene di durata ancora contenuta, che non presentino rilevanti profili di pericolosità residua e le cui condizioni di salute, senza raggiungere soglie di particolare gravità, appaiano compromesse in funzione appunto del progredire della loro età (in termini anche Sez. 1, n. 4406 del 21/11/1991, dep. 1992, Bellitto, citato).

Or 4. Nel caso qui ⁱⁿrilievo, l'ordinanza impugnata appare gravemente deficitaria fin dalla indicazione della situazione clinica del detenuto, essendosi il Tribunale limitato a riportare tutte le visite cui egli è stato, nel tempo, sottoposto, ma non avendo chiarito nemmeno da quali patologie Marino sia affetto. Ciò che non consente di scrutinare l'eventuale sussistenza sia del requisito delle gravi condizioni di salute, che il Collegio partenopeo ha apprezzato attraverso il riferimento ad altro parametro normativo, ovvero alle gravi condizioni di salute rilevanti ai fini del differimento dell'esecuzione della pena; sia del requisito della condizione di inabilità, anche parziale, del soggetto ultrasessantenne, che non risulta essere stata in alcun modo valutata.

Del pari, quanto alla richiesta di ammissione al regime di semilibertà, la sintetica motivazione, che nel giudizio prognostico sfavorevole ha accomunato tale misura all'affidamento in prova al servizio, senza però considerare che essa, ai sensi dell'art. 50, comma 4, Ord. pen., postula, diversamente da quanto previsto per la più ampia misura, il semplice apprezzamento dei «progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società». Anche sotto tale profilo, dunque, si impone una nuova

valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza, che attraverso una motivazione più congrua e adeguata, riesca a dare puntuale contezza del percorso logico-argomentativo che sorregga la relativa decisione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso in data 7/7/2021